

Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2011, n. 1-2730

Parziale modifica della D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009. Differimento dei termini ivi previsti.

A relazione del Presidente Cota:

Visto l'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. che prevede la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi;

visto l'art. 8 bis del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. che prevede che le regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi, tra gli altri, dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali e di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-*quater*, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*;

vista la L.r. 1/2004 che all'art. 29 stabilisce che l'accreditamento dei servizi e delle strutture costituisce titolo necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità, rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione, affidando alla Giunta regionale il compito di definire le procedure del processo di accreditamento, da coordinarsi con i meccanismi previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie;

rilevato che in ordine agli ulteriori requisiti richiesti, il suddetto art. 29 fornisce precise indicazioni circa i criteri sulla base dei quali devono svilupparsi;

dato atto che con propria deliberazione n. 25-12129 del 14 settembre 2009, la Giunta regionale ha approvato i "Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie", definendo i criteri di accreditamento relativamente alle diverse situazioni in cui operano i presidi residenziali e semi residenziali;

preso atto che, tra i diversi regimi introdotti, il suddetto provvedimento prevede all'art. 23/C che i presidi pubblici con autorizzazione al funzionamento come RSA o come RAF per anziani non autosufficienti, già operanti in regime transitorio di cui alla D.G.R. n. 41- 42433/1995, possano presentare istanza di accreditamento, secondo le procedure definite dal succitato atto deliberativo, unitamente ad una dichiarazione d'impegno a produrre entro il termine del 31.10.2011 un progetto di livello definitivo di adeguamento ai requisiti strutturali del regime definitivo, insieme ad un piano finanziario e un cronoprogramma dell'intervento;

preso atto, altresì, che tale regime prevede che, a fronte della presentazione dell'istanza di cui sopra, il presidio consegua la realizzazione dell'intervento entro 48 mesi dalla data di presentazione dell'istanza;

dato atto che, a seguito delle disposizioni sopraindicate, le AASSLL competenti per territorio, hanno provveduto ad accreditare, con propri provvedimenti, le strutture in argomento, nelle modalità previste dalla D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009, con l'avvertenza che l'omessa, la tardiva, l'incompleta o la non conforme presentazione della documentazione prevista, avrebbe comportato un'eventuale ridefinizione tariffaria o revoca dell'accreditamento – già assegnato sub condizione;

rilevato che è in corso di revisione l'attuale normativa relativa ai requisiti strutturali e gestionali necessari per l'autorizzazione al funzionamento dei presidi socio sanitari per anziani, disabili e minori, anche al fine di rendere più coerente e aggiornata la normativa emanata nel corso di questi anni;

valutata l'opportunità di consentire l'applicazione della nuova normativa, in particolare, dei nuovi requisiti strutturali dei presidi socio sanitari, nella maniera più diffusa e generalizzata possibile, anche al fine di evitare, in tale fase transitoria, un aggravio dei costi per sostenere la realizzazione dei progetti, che, in base alla D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009, devono essere presentati entro il 31.10.2011;

preso atto, altresì, che, nell'ambito dello stesso regime di cui al punto 23/C, è stata introdotta una differente disciplina per i presidi privati, atteso che, per questi ultimi, la scadenza del termine di presentazione dell'istanza e della relativa documentazione risulta ampiamente trascorsa, in quanto fissata per la data del 29.10.2010, in ossequio al termine previsto dalla legge finanziaria del 2007, L. 296/2006;

atteso, inoltre, che l'art. 23/B del provvedimento deliberativo in questione, prevede che, per i presidi pubblici e privati, già operanti al momento dell'adozione della D.G.R. n. 38-16335 del 26.09.1992, e privi di titolo autorizzativo in relazione ad una delle tipologie definite dalla D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009, potranno accedere alle procedure di accreditamento, previa realizzazione dei necessari adeguamenti strutturali da realizzarsi entro il termine massimo del 31.12.2013, pena la revoca del provvedimento in forza del quale, a tutt'oggi, operano, in conformità a quanto già previsto dalla D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009;

tenuto conto delle superiori considerazioni, in ossequio ai principi di economicità delle spese nonché di semplificazione del procedimento e di divieto di aggravio dello stesso, nelle more di una revisione sistematica della normativa relativa ai requisiti strutturali e gestionali dei presidi socio sanitari, si ritiene opportuno:

- per i soggetti pubblici, relativamente al regime introdotto di cui al punto 23/C della D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009, differire di 18 mesi il termine di presentazione del progetto definitivo, fissato al 31.10.2011, e, di conseguenza, il termine per la realizzazione dell'intervento stabilito dalla D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009 in 48 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di accreditamento;
- per i soggetti privati, relativamente al regime introdotto di cui al punto 23/C della D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009, differire di 18 mesi il termine per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto definitivo, già presentato entro il 29.10.2010, che decorre dalla data di presentazione dell'istanza di accreditamento, così come stabilito nella D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009;
- per le strutture ricadenti nel regime di cui al punto 23/B della D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009 differire di 18 mesi il termine del 31.12.2013 stabilito dalla D.G.R. anzidetta per la realizzazione degli interventi di adeguamento previsti per le singole tipologie strutturali necessari per acquisire la relativa autorizzazione al funzionamento.

Tutto ciò premesso, si fa presente che fino a nuove disposizioni, resta invariata per i soggetti pubblici e privati, la disciplina individuata dalla D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009 per le distinte fattispecie, e le procedure in essa contemplate.

Visto il D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i;

vista la L.R. 08.01.2004, n. 1;
vista la D.G.R. n. 25 - 12129 del 14.09.2009;

la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

- di stabilire, per i soggetti pubblici, di cui al punto 23/C della D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009, il differimento di 18 mesi, sia del termine del 31.10.2011 per la presentazione del progetto definitivo al 30.4.2013, sia del termine per la realizzazione dell'intervento stabilito dalla D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009 in 48 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di accreditamento;
- di stabilire, per i soggetti privati, di cui al punto 23/C della D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009, il differimento di 18 mesi del termine di 48 mesi previsto per la realizzazione degli interventi del progetto definitivo, già presentato entro il 29.10.2010, che decorre dalla data di presentazione dell'istanza di accreditamento, così come stabilito nella D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009;
- di stabilire per le strutture ricadenti nel regime di cui al punto 23/B della D.G.R. n. 25 -12129 del 14.09.2009, il differimento di 18 mesi del termine del 31.12.2013 al 30.6.2015 stabilito dalla D.G.R. suddetta per la realizzazione degli interventi di adeguamento previsti per le singole tipologie strutturali necessari per acquisire la relativa autorizzazione al funzionamento;
- di prevedere, in ogni caso, che, per tutto quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, si applica la D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla predetta data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R. n. 22/2010.

(omissis)